



COMUNE DI UDINE

Servizio Servizi Sociali
U.org. Sportello Sociale al Cittadino
U.O. Abitare sociale

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER L'ABBATTIMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE
DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
FONDI ANNO 2026 - CANONI ANNO 2025**

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

30 aprile 2026 – ore 12.00

Art. 1 – Oggetto del Bando

1. Il presente Bando, approvato con determinazione dirigenziale n. cron. 252 del 24/02/2026, disciplina la concessione ai titolari di contratti di affitto di immobili di proprietà privata o pubblica adibiti ad uso abitativo di contributi per l'abbattimento del canone di locazione corrisposto nel 2025 (a tale proposito si precisa che gli alloggi di edilizia sovvenzionata, agli alloggi di servizio e quelli ad uso foresteria si intendono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Bando).
2. Fonti normative: art. 11 della L. 431/1998 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); art. 19 della L.R. 1/2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D. Pres. Reg. n. 066/Pres del 15/04/2020 da ultimo modificato con DPRReg. 01 marzo 2023 n. 45..
3. Atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 86 del 17/02/2026.

Art. 2 – Risorse utilizzate per la concessione del contributo

1. Gli interventi di cui al presente bando sono finanziati dal Fondo regionale per l'edilizia residenziale, nel quale confluiscono anche le risorse assegnate con il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della L. 431/1998.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. 22/2021, una quota degli interventi di cui sopra, pari al 5% è riservata esclusivamente a persone di età inferiore a 36 anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda).

Art. 3 – Requisiti necessari per la presentazione della domanda di contributo

1. Possono presentare la domanda diretta ad ottenere il contributo di cui al presente Bando:
 - i cittadini italiani;
 - i cittadini o familiari di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, ai sensi del D. Lgs. 06/02/2007, n. 30;
 - i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. 08/01/2007, n. 3;
 - i cittadini stranieri di cui all'art. 41 del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 (stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno).
2. Gli interessati dovranno essere in possesso, al momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

A – requisito soggettivo inerente alla residenza continuativa da almeno 24 mesi nel territorio regionale

Gli interventi a sostegno delle locazioni di cui al presente Bando sono attuati in favore di soggetti residenti continuativamente da almeno 24 mesi nel territorio regionale:

- il suddetto requisito soggettivo è richiesto per tutti gli aspiranti beneficiari, italiani, comunitari ed extracomunitari;
- non è consentita, in alternativa alla residenza biennale, "l'attività lavorativa";
- per i corregionali all'estero - di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 7/2002 - i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo del periodo di residenza sul territorio regionale;
- i cittadini extracomunitari, oltre al requisito soggettivo di cui sopra, devono essere in possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno.

B – ulteriori requisiti soggettivi di cui il richiedente deve essere in possesso alla data di presentazione della domanda:

1. essere maggiorenni;
2. essere o essere stati nell'anno 2025 titolari del contratto di locazione ad uso abitativo per il quale si richiede il contributo

L'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione:

- deve essere posta sul territorio regionale
- essere adibita dal richiedente a propria abitazione e residenza anagrafica, con dimora abituale
- può essere di proprietà sia privata che pubblica, con esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata
- non deve essere inclusa nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a meno che non sia locata sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 3, art. 2 della L. 431/1998.

Il contratto di locazione:

- deve essere efficace e regolarmente registrato
 - non deve riferirsi a sole quote di alloggi
 - non deve essere stipulato tra coniugi, parenti e affini entro il secondo grado
1. dev'essere stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1 (c.d. 4 + 4) oppure ai sensi dell'art. 2 comma 3 (c.d. 3 + 2) o ai sensi dell'art. 5, comma 1 (c.d. transitori ordinari) della L. 431/1998. Si ricorda che queste ultime due fattispecie contrattuali devono essere redatte secondo gli schemi degli Accordi Territoriali di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/1998. Restano invece esclusi i contratti stipulati ai sensi dell'art. 5, comma 2 (c.d. transitori per universitari).
3. avere la residenza anagrafica nel Comune di Udine alla data di presentazione dell'istanza;
 4. essere conduttore alla data di presentazione dell'istanza, ovvero essere stato conduttore nell'anno per cui si chiede il contributo, di un alloggio in base a un contratto di locazione come definito al comma 2;
 5. non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, all'interno del territorio nazionale e all'estero, con esclusione:
 - degli alloggi dichiarati inagibili o sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
 - delle quote di proprietà di alloggi, inferiori al 100%, ricevute per successione ereditaria, purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado
 - della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito, da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado
 - della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge convivente di fatto o parte dell'unione civile

Detto requisito deve essere posseduto da ciascun componente il nucleo familiare alla data di presentazione della domanda.

6. non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 c.p., nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e 179 del c.p.
7. non usufruire, per l'anno 2025, delle detrazioni fiscali ai fini dell'importo sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale

C – requisiti economici:

- a) appartenere ad un nucleo familiare con un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 30.000,00;
- b) essere tenuto al pagamento di un canone di locazione per l'anno 2025 la cui incidenza sul valore I.S.E.E. (al netto degli oneri accessori) è:
 - pari o superiore al 14% per i nuclei familiari con ISEE fino a € 15.908,10 e per i nuclei familiari composti da un solo componente con ISEE fino a € 19.089,72;
 - pari o superiore al 24% per i nuclei familiari con ISEE compreso fra € 15.908,11 ed € 20.000,00 e per i nuclei familiari composti da un solo componente con ISEE compreso tra € 19.089,73 e € 24.000,00.

Ai fini della determinazione del contributo, **per i nuclei familiari composti da un solo componente**, il valore ISEE è elevato del 20%.

Quadro di sintesi dei requisiti economici di cui sopra:

FASCIA	INCIDENZA DEL CANONE ANNUO SUL VALORE ISEE	ISE	ISEE per nuclei composti da PIU'	ISEE per nuclei composti da UN SOLO componente
A	pari o superiore al 14%	fino a € 30.000,00	fino a € 15.908,10	fino a € 19.089,72
B	pari o superiore al 24%	fino a € 30.000,00	tra € 15.908,11 e € 20.000,00	tra € 19.089,73 e € 24.000,00

Art. 4 – Nuclei familiari in situazione di particolare debolezza sociale o economica

1. Per nuclei familiari con situazioni di particolare debolezza sociale o economica si intendono:

- anziani: le persone che hanno compiuto 65 anni;
- giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i 35 anni di età;
- persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
- disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da **più persone** il cui indicatore I.S.E. risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
- persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto 65 anni di età oppure è disabile;
- persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile;

Le maggiorazioni sono cumulabili.

Art. 5 – Determinazione dell'importo del contributo e modalità di erogazione dello stesso

- Il contributo è riconosciuto sul valore ISEE in percentuale pari al valore ottenuto decurtando dall'incidenza posseduta i relativi valori soglia. Il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai rispettivi valori soglia o qualora l'importo del contributo così calcolato sia inferiore ad € 30,00.
- Per i nuclei familiari aventi un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) pari a zero o nel caso in cui il canone di locazione corrisposto sia di importo superiore, verrà concesso un contributo pari all'intero canone di locazione corrisposto nell'anno 2025 e comunque per un importo massimo di € 3.110,00.
- Per i nuclei familiari che si trovano in situazione di particolare debolezza sociale o economica come definiti al precedente art. 4 il contributo da assegnare sarà incrementato del 25%.
- Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento previsto dal punto 2, non potrà in nessun caso superare l'importo di € 3.110,00 per i richiedenti in fascia A e l'importo di € 2.330,00 per i richiedenti in fascia B di cui all'art. 3, e comunque non potrà essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno 2025.
- La somma del contributo fondo affitti e dei contributi già ricevuti a titolo di sostegno alloggiativo - relativamente all'anno 2025 - non potrà superare quanto effettivamente pagato per canoni. In caso contrario, il contributo fondo affitti verrà ridotto fino al raggiungimento di quest'ultimo importo.
- Nel caso di morosità, il contributo verrà calcolato sulle sole mensilità relative all'anno 2025 (o quote di esse) effettivamente pagate entro il 31/12/2025.**
- Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno, il contributo da assegnare sarà rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.
- Qualora l'ammontare complessivo delle risorse assegnate dalla Regione al Comune di Udine per la concessione dei contributi di cui al presente bando risulti inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune di Udine procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari, secondo il criterio dell'assegnazione a tutti i richiedenti di un contributo proporzionalmente ridotto.**

9. Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione. Come previsto dall'art. 11, comma 3 della L. 431/1998, nel caso di morosità del conduttore, il contributo allo stesso spettante verrà erogato direttamente al locatore a sanatoria della morosità e fino a concorrenza del contributo stesso.
10. Ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 431 del 9/12/1998, **le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) in favore dei conduttori, non sono cumulabili con il contributo Fondo affitti** (comma 3 dell'art. 11 della legge medesima).
11. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 ter lett. B) del D.L. 138/2011, per i pagamenti di importo pari o superiori ad € 1.000,00 sarà possibile procedere soltanto mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali, con esclusione di pagamento per contanti. A tal fine il richiedente dovrà indicare in domanda un conto corrente bancario o postale a lui intestato, riportandone gli estremi ed il codice IBAN. Non è possibile indicare un conto corrente non intestato al richiedente. E' ammessa la comunicazione del conto corrente successivamente all'assegnazione del contributo

Art. 6 – Prescrizioni, modalità e scadenze stabilite per la presentazione delle domande di contributo
--

1. Prescrizioni particolari relative alla domanda di contributo:

- è ammessa un'unica domanda di contributo per nucleo familiare avente la residenza nell'alloggio di cui al contratto di locazione;
- è ammessa un'unica domanda di contributo anche a fronte di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso del 2025;
- nel caso che una medesima unità immobiliare sia utilizzata da due o più nuclei familiari distinti, con contratto cointestato, ogni cointestatario dovrà presentare un'autonoma domanda di contributo per la quota di spettanza;
- la domanda di contributo va presentata al Comune di Udine, in quanto Comune di attuale residenza del richiedente, anche per canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia;
- la domanda dovrà essere sottoscritta esclusivamente dal titolare del contratto di locazione. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la documentazione indicata nel successivo art. 7;
- l'ammontare del canone di locazione NON deve comprendere le spese di condominio, luce, gas, acqua, portiere, ascensore, riscaldamento e simili (c.d. oneri accessori come indicati all'art. 9 della L. 392/1978 e ss.mm.ii.) eventualmente incluse nel canone.

2 Le domande dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, nel periodo compreso tra il 4 marzo 2026 e il 30 aprile 2026 ore 12.00 (data improrogabile di scadenza), utilizzando esclusivamente la seguente modalità:

Compilazione ON LINE della domanda e invio telematico, dal link presente nella pagina dedicata al FONDO AFFITTI 2026 del sito del Comune.

Sul sito del Comune (www.comune.udine.it), nella pagina dedicata al FONDO AFFITTI 2026, c'è il link per la compilazione e l'invio on line della domanda. A fianco è presente anche un link con le relative istruzioni per la compilazione on line e l'invio telematico.

Il Comune mette a disposizione un gruppo di operatori telefonici dedicato all'aiuto nella compilazione della domanda da parte dell'utente, con le modalità indicate al successivo comma 4.

E' inoltre previsto un servizio di supporto nell'inserimento on line della domanda, per le persone che non sono in grado di utilizzare in autonomia la strumentazione informatica. Tale servizio, totalmente gratuito per l'utenza, verrà erogato **esclusivamente su appuntamento**, telefonando a:

S.A.L. Fvg – SERVIZI ASSISTENZA LAVORO

dal martedì al giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30

ai seguenti numeri telefonici: tel. 0432/ 49.89.907 oppure 0432/49.89.908.

Sarà possibile richiedere un appuntamento anche inviando una mail al seguente indirizzo: udine@salfvg.it

Il servizio è gratuito ed è rivolto a coloro che, per oggettive difficoltà derivanti dall'impossibilità di accesso alla piattaforma o da difficoltà nell'utilizzo di strumenti informatici, non sono in grado di presentare autonomamente la domanda di contributo.

3. **Non saranno ammesse alla procedura di concessione del contributo le domande presentate oltre il termine di scadenza e in modalità diverse da quella sopra indicata.**
4. Il Comune mette a disposizione un gruppo di operatori telefonici dedicato sia alle informazioni, che all'aiuto nella compilazione della domanda on line da parte dell'utente. Gli orari in cui si potrà ricevere le suddette informazioni telefoniche sono i seguenti:

GIORNO	DALLE ORE	ALLE ORE
LUNEDÌ	08:30	12:30
MARTEDÌ	08:30	12:30
MERCOLEDÌ	08:30	12:30
GIOVEDÌ	08:30	12:30
VENERDÌ	08:30	12:30

Il numero unico telefonico da contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 per ricevere informazioni è il seguente:

0432-127.31.32

5. **E' anche possibile inviare la richiesta di informazioni attraverso una e-mail all'indirizzo di posta elettronica abitare.sociale@comune.udine.it**

Art. 7 – Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda

Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda:

1. **fotocopia del documento di identità personale del richiedente il contributo (cioè di colui che ha firmato la domanda di contributo e che è l'intestatario del contratto di locazione), PENA L'ESCLUSIONE;**
2. **(in caso di stranieri cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea)** fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità, di durata non inferiore ad 1 anno; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere allegata anche fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;

Art. 8 – Integrazioni ed esclusioni

1. Successivamente alla data del 30 aprile 2026 ore 12.00 le domande pervenute non saranno ammesse al contributo.
2. Saranno escluse, inoltre, tutte quelle domande relative ai casi in cui il richiedente:
 - non sia il titolare del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
 - non sia in possesso dei requisiti soggettivi ed economici previsti dal presente Bando;
 - abbia un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
 - abbia omissso la presentazione del permesso di soggiorno indicato al precedente art. 7, punto 2 e, nonostante la richiesta degli uffici comunali, perseveri nel comportamento omissivo;
 - nel caso in cui la domanda venga estratta o comunque scelta per il controllo a campione di cui al successivo articolo 10, abbia omissso la presentazione di uno o più dei documenti fra quelli ivi indicati e richiesti dagli uffici comunali, impedendo così a questi ultimi di istruire o effettuare i controlli di legge sulla domanda;
 - pur risultando moroso nel pagamento anche di parte dei canoni riferiti all'anno 2025, non abbia dichiarato la morosità nella domanda;
 - pur avendo ottenuto altri contributi a titolo di sostegno alloggiativo, non li abbia dichiarati nella domanda.
3. Non saranno prese in considerazione e quindi non saranno ammesse alla fase istruttoria le domande:
 - inviate con una modalità diversa da quella indicata all'art. 6, comma 2

- prive di sottoscrizione
 - prive della fotocopia di un valido documento di identità personale, salvo che l'interessato non regolarizzi e perfezioni la domanda entro il termine di scadenza del Bando.
4. Nel corso dell'attività istruttoria, il Comune potrà chiedere il rilascio di dichiarazioni, l'integrazione di dichiarazioni incomplete e l'esibizione di altri documenti a completamento dell'istruttoria.

Art. 9 – Casi particolari

1. **Morosità:** caso di morosità relativa ai canoni di locazione (esclusi gli oneri accessori) alla data del 31/12/2025, il contributo spettante al conduttore sarà erogato direttamente al locatore, a sanatoria della morosità (se ancora esistente) e fino a concorrenza del contributo stesso. Il contributo verrà calcolato solo sui canoni dell'anno 2025 pagati entro il 31/12/2025. Nel caso in cui il richiedente, dai controlli effettuati, risulti moroso nel pagamento anche di parte dei canoni riferiti all'anno 2025, ma non abbia dichiarato la morosità, la domanda verrà esclusa e il richiedente denunciato alle Autorità competenti.
2. **Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare:** in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l'abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l'altro sia stato costretto ad assumere un'abitazione in locazione passiva, quest'ultimo potrà presentare domanda di contributo, sempre che nel frattempo abbia provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio.
3. **Coabitazione:** nel caso di contratto di locazione cointestato a due o più distinte famiglie anagrafiche coabitanti nel medesimo alloggio, i nuclei familiari devono fare domanda di accesso al contributo separatamente, ciascuno indicando la quota di canone di propria spettanza.
4. **Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell'istanza:** in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda la stessa verrà archiviata.
5. **Utilizzatore diverso dall'intestatario del contratto:** qualora l'effettivo utilizzatore dell'immobile in locazione sia persona diversa dall'intestatario del contratto, l'utilizzatore, per poter partecipare al presente bando, **dovrà provvedere alla voltura del contratto di locazione prima della presentazione dell'istanza.**
6. **Impedimento alla sottoscrizione:** in caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione, la domanda può essere sottoscritta dai soggetti e nei modi indicati agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii..
7. **Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente:** qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare Istituto bancario o ufficio postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Ufficio Abitare Sociale - Viale Duodo, 77 – Udine; l'Amministrazione comunale non è responsabile in caso di disguidi dovuti alla mancata o tardiva comunicazione della variazione di indirizzo o del conto corrente di accredito del contributo.

Art. 10 – Controllo a campione

Nel caso di controllo delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 12, comma 2, potrà essere richiesta ai nominativi estratti o comunque controllati la seguente ulteriore documentazione:

1. fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
2. (nel caso di cambio abitazione) fotocopia anche del nuovo contratto di locazione;
3. **(solo per i contratti a canone concordato 3 + 2 o transitori ordinari, stipulati dopo l'1/10/2017 senza l'assistenza delle organizzazioni di categoria)** attestazione di rispondenza di cui all'1, comma 8 del D.M. 16/01/2017;
4. fotocopia delle ricevute di pagamento (anche bancarie) dei canoni di locazione per l'anno 2025. Le ricevute del proprietario devono essere sottoscritte e riportare il periodo a cui si riferiscono. Le ricevute bancarie devono riportare il beneficiario, l'importo e la causale. Prestare attenzione al fatto che si tratti di ricevute bancarie e non di meri ordini di bonifico. Le ricevute potranno essere sostituite da dichiarazione sostitutiva del proprietario, che attesti la situazione di non morosità, su modello da richiedere all'ufficio Abitare sociale (abitare.sociale@comune.udine.it);
5. copia della registrazione fiscale iniziale;
6. (in caso di contratto prorogato) documentazione comprovante l'ultima proroga (ultima registrazione fiscale) o, nel caso di cedolare secca, dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal proprietario dell'alloggio, attestante il prolungamento della durata del contratto (su modello da richiedere all'ufficio);
7. (in caso di disabilità) certificazione rilasciata dalle competenti Amministrazioni che attesti lo stato di disabilità, per le persone rientranti nel caso previsto dall'art. 4 – lettera d) del presente Bando;
8. (in caso di separazione) copia dell'atto di separazione tra coniugi

Nel caso in cui tutta la documentazione sopra elencata non venga prodotta all'amministrazione, la domanda sarà esclusa, come disposto all'art. 8.

Art. 11 – Istruttoria delle domande

1. L'Ufficio Abitare sociale procederà all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità, provvedendo, altresì, a tutti gli altri adempimenti previsti dal regolamento di esecuzione dell'art. 19 della L.R. 1/2016, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni.
2. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b, della L. 241/90, è data possibilità al richiedente di partecipare al procedimento amministrativo mediante presentazione di memorie scritte e documenti.
3. Entro il 31/05/2026 il Comune invierà alla Regione Friuli Venezia Giulia l'elenco delle domande provvisoriamente ammesse al beneficio, unitamente alla richiesta del relativo fabbisogno. Da questo momento i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta assegnazione dei fondi da parte della Regione.

Art. 12 – Controlli e sanzioni

1. Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso e in forma leggibile. L'Amministrazione Comunale può opporre rifiuto alla presentazione di una istanza qualora la firma in calce risulti illeggibile.
2. Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli a campione e/o in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, in percentuale non inferiore al 3%, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e in particolare sull'esistenza di morosità. Nel caso di estrazione a campione, questa sarà effettuata mediante utilizzo di procedure informatiche, debitamente verbalizzate. Il Comune di Udine si riserva di comunicare i nominativi dei richiedenti alle autorità competenti per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.
3. Ferme restando le responsabilità penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo risulti accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione Comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente liquidato gravato degli interessi legali, riservandosi altresì di richiedere, se del caso, il risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 13 – Liquidazione contributo e termine per il ritiro dello stesso

1. Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio ovvero per disguidi postali.
Gli importi non riscossi saranno restituiti alla Regione, decorso il termine di prescrizione ai sensi di legge.

Art. 14 – Disposizioni finali – riferimenti normativi e regolamentari – privacy

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento:
 - alla L. n. 431/1998 e ss.mm.ii., concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
 - al decreto del Ministero dei LL.PP. del 7/06/1999;
 - all'art. 19 della L.R. n. 1/2016, concernente gli interventi a sostegno delle locazioni;
 - al Regolamento di esecuzione dell'art. 19 della L.R. n. 1/2016, approvato con D.P.Reg. n. 066/Pres. del 15/04/2020 e ss.mm.ii;
 - all'art. 24, comma 3 della L.R. n. 22/2021;
 - all'art. 5, comma 24 della L.R. n. 15/2022;
 - alla L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

2. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
3. Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della responsabile dell'Unità Organizzativa Sportello Sociale al Cittadino, dott.ssa Paola Piccoli. Il responsabile del trattamento dei dati è la dirigente ad interim del Servizio, dott.ssa Francesca Contin.

Udine, 23 febbraio 2026

La Dirigente ad interim del Servizio
f.to dott.ssa Francesca Contin